

## Il Consiglio di Stato

Signori

- Sirica Fabrizio

- Biscossa Anna

Per il Gruppo PS

Deputati al Gran Consiglio

### Interrogazione n. 39.23 del 9 marzo 2023

#### **L'integrazione nelle procedure dei casi di rigore ha ancora un valore formale e sostanziale nel Canton Ticino?**

Signora deputata e signor deputato,

ci riferiamo all'interrogazione citata in oggetto e, prima di entrare nel merito delle singole domande, siamo ad esprimere le seguenti considerazioni di carattere generale.

A titolo introduttivo si rileva che l'integrazione è uno degli elementi di valutazione ai fini del rilascio di un'autorizzazione di soggiorno e di particolare importanza nel caso di persone che soggiornano già regolarmente sul territorio e sono intenzionati a passare a un regime più stabile (esempio: dall'ammissione provvisoria al permesso di dimora).

In secondo luogo, anche qualora la persona interessata presenta un buon grado di integrazione, ma è già stata oggetto di una decisione di rinvio dell'Autorità competente, cresciuta in giudicato, questo presupposto va fortemente relativizzato.

Infatti se i Tribunali hanno accertato la possibilità di rientrare nel Paese d'origine, il rinvio dev'essere attuato e la presenza sul territorio di cittadini stranieri oggetto di una simile decisione viene tollerata sino all'effettiva esecuzione del rinvio. Pertanto in questo lasso di tempo essi non dispongono di nessun titolo di soggiorno valido e l'integrazione durante questo periodo non può essere tenuta in considerazione.

Per quanto attiene alle precise domande sulla singola fattispecie, si rileva che, come nel frattempo dovrebbe essere finalmente noto, per questioni di segreto d'ufficio e di protezione dati, non è possibile fornire una risposta puntuale ai quesiti posti. Si risponderà pertanto alle domande esclusivamente nei limiti concessi dall'ordinamento giuridico e in termini generici.

- 1. Corrisponde al vero che la signora Hassan Mezhdha ha avanzato per tre volte domanda di naturalizzazione ricevendo una risposta negativa per il solo fatto di non essere in possesso di un certificato di nascita, mentre le sue sorelle, più**

## **giovani di lei e in possesso del certificato di nascita, hanno ricevuto la naturalizzazione svizzera?**

Per le suesposte ragioni è evidente come non ci è possibile rispondere puntualmente alla presente domanda. Per quanto riguarda le procedure di naturalizzazione, in termini generali va rammentato – in un contesto più ampio e da un profilo prettamente giuridico – che l'art. 15a cpv. 2 lett. b dell'Ordinanza federale sullo stato civile (OSC; RS 211.112.2) dispone che uno straniero i cui dati non sono disponibili, sia rilevato nel registro dello stato civile quando presenta una domanda di acquisizione della cittadinanza svizzera.

In altre parole, una persona desiderosa di inoltrare un'istanza di naturalizzazione dev'essere – ancor prima di poter ottenere una valutazione e una decisione delle condizioni previste in particolare dalla Legge sulla cittadinanza svizzera (LCit; RS 141.0) e la Legge sulla cittadinanza ticinese e sull'attinenza comunale (LCCit; RL 141.100) – rilevata nel registro dello stato civile, ove dovranno figurare in particolare i dati di cui all'art. 39 cpv. 2 del Codice civile (CC; RS 210) e fra i quali vanno enumerati ad esempio fatti dello stato civile come nascita e matrimonio.

Per completezza è poi ancora opportuno evidenziare come conformemente agli art. 41 CC e 17 OSC, l'ufficiale dello stato civile possa, previa autorizzazione dell'autorità di vigilanza, ricevere una dichiarazione tesa a comprovare dati sullo stato civile qualora, dopo adeguate ricerche da parte dell'interessato, l'ottenimento dei documenti necessari si riveli impossibile o non possa essere ragionevolmente preteso e i dati non siano controversi. Secondo la volontà del legislatore, i dati sono controversi e pertanto è escluso di ricevere una dichiarazione fondata sugli articoli 41 CC e 17 OSC, quando dall'incarto emergono elementi contraddittori determinanti per l'evento da documentare. In casi simili solo un tribunale (art. 42 CC) è abilitato a constatare lo stato civile della persona in questione (cfr. Comunicazione ufficiale dell'Ufficio dello stato civile n. 140.3 del 1° maggio 2009, "Prova di dati non controversi sullo stato civile [art. 41 seq. CC, art. 17 OSC]").

Pertanto, non è affatto corretto indicare che a un cittadino straniero oggettivamente impossibilitato a reperire i suoi atti di stato civile è preclusa la naturalizzazione.

## **2. Corrisponde al vero che in diversi altri Cantoni la cittadinanza viene concessa anche in mancanza di un certificato di nascita quando l'identità della persona può essere accertata con fondatezza (cosa per Mezhda certamente possibile visto che tutta la sua famiglia risiede in Ticino)?**

Come già spiegato nel rispondere al primo quesito, la legislazione in materia di stato civile è disciplinata a livello federale, di modo che, al di là di inevitabili particolarità proprie ad ogni singolo caso di specie, sull'insieme del territorio nazionale vige una certa uniformità nell'evasione delle pratiche per quanto riguarda il rilevamento dei dati di stato civile. In tal senso, giova quindi nuovamente osservare che **a determinate condizioni** (cfr. supra Domanda 1) – in Ticino così come negli altri Cantoni – sia possibile procedere con il rilevamento di un individuo nel registro dello stato civile (presupposto inderogabile per l'accesso ad una procedura di naturalizzazione) anche in mancanza di un certificato di nascita. A questo proposito giova precisare come a

fronte della forza probatoria accresciuta ai sensi dell'art. 9 CC di cui gode il registro dello stato civile ogni iscrizione debba *in primis* poggiare su elementi giustificativi affidabili e verificabili e che il discostamento da tale principio possa essere ammesso soltanto a titolo sussidiario ed eccezionale.

**3. Non è da ritenersi, alla luce di quanto precede, che l'integrazione di Mazhde sia dimostrata non solo dagli anni di permanenza nel nostro Cantone, ma anche da queste sue richieste e dalle motivazioni dei rifiuti delle stesse?**

In generale si osserva che la mancata volontà di partire e di adeguarsi alle volontà di quanto stabilito dalle Autorità e dai Tribunali, non è un indicatore di particolare integrazione. Infatti una delle caratteristiche di una buona integrazione è quella del rispetto delle Istituzioni e delle decisioni prese dalle Autorità amministrative e giudiziarie del Paese ospitante. Questo disposto è pure codificato nella legislazione degli stranieri all'articolo 58a cpv. 1 lett. b della Legge sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI), il quale sancisce che: *"Nel valutare l'integrazione l'autorità competente si basa sui criteri seguenti: b. il rispetto dei valori della Costituzione federale"*.

Pertanto, l'integrazione della famiglia in oggetto non può essere valutata soltanto in base agli anni di permanenza in Ticino o dalle motivazioni alla base delle loro richieste.

**4. Non è da ritenersi che un'espulsione per Mezhda e la sua famiglia equivalga ad un allontanamento forzato e umanamente problematico dai suoi genitori, dalle sue sorelle e dalla gran parte della sua famiglia?**

Per quanto attiene all'esecuzione dell'allontanamento degli stranieri verso il Paese d'origine, se il Tribunale amministrativo federale (TAF) in una sentenza ha avuto modo di stabilire che lo stesso è da ritenersi generalmente ammissibile nella regione interessata e inoltre dagli atti non sono emersi problemi di salute ostativi al rinvio degli interessati, per le Autorità incaricate dell'esecuzione dell'allontanamento lo stesso è da ritenersi ammissibile.

Parimenti, in generale, se le persone interessate possono contare su una rete familiare nel Paese di provenienza che potrà aiutarli a integrarsi nella zona d'origine senza riscontrare difficoltà eccessive sia dal profilo sociale sia professionale, il rimpatrio anche in questo caso è da ritenersi ragionevolmente esigibile.

**5. Ritenendo, inoltre dimostrata l'integrazione di Mezhda e dei suoi figli e che il percorso verso una completa integrazione da parte del marito stia procedendo molto bene, anche grazie alla sua attività lavorativa e alla vicinanza con la moglie e i figli, nonché alla famiglia di quest'ultima residente a Lugano, non si ritiene che ci siano gli estremi perché il Canton Ticino si dichiari favorevole alla concessione di un permesso di dimora per caso di rigore all'indirizzo della SEM sperando così di evitare l'espulsione dalla Svizzera di questa famiglia?**

A titolo generale si rileva che il periodo in cui le persone risiedono senza alcun titolo di soggiorno in attesa di allontanamento non è da considerarsi al fine della loro

integrazione, in quanto la presenza sul territorio elvetico è solo tollerata e non è coperta da nessuna autorizzazione.

Da ultimo, si osserva che, se una determinazione del TAF con cui è stato respinto il ricorso contro la decisione di riesame del diniego dell'asilo da parte della SEM, è stata pronunciata di recente, l'Autorità cantonale è da ritenersi vincolata alle conclusioni a cui è giunta l'Autorità giudicante. Di conseguenza mettere in discussione la partenza della persona interessata, dopo una determinazione di un tribunale, potrebbe rappresentare un eccesso del suo potere di apprezzamento.

Infine, va rammentato che i cittadini stranieri titolari di un permesso N possono richiedere di svolgere un'attività lucrativa. In seguito a una decisione cresciuta in giudicato, che stabilisce che l'interessato deve lasciare la Svizzera, l'attività non è più autorizzata dopo la data stabilita per la partenza.

**6. Corrisponde al vero che il Consiglio di Stato ha espresso una risposta negativa alla petizione consegnata dalla sorella di Mezhda che aveva raccolto oltre 1000 firme? Se confermato, quali sono le argomentazioni che hanno determinato tale risposta?**


Ad oggi, il Consiglio di Stato non si è ancora determinato sulla petizione in oggetto (13.03.23).

In conclusione rileviamo che, in virtù del principio della separazione dei poteri tra Autorità esecutive e giudiziarie, le Autorità esecutive cantonali non hanno la facoltà di intervenire o chiedere la revisione di decisioni prese da un'Autorità giudiziaria. In questo contesto giova ribadire l'importanza di considerare l'esito dei ricorsi presentati e il fatto che le sentenze devono essere ossequiate sia dall'Esecutivo cantonale sia delle Autorità amministrative ad esso sottoposte; caso contrario l'Autorità incorrerebbe in un'arbitraria disparità di trattamento nei confronti di casi analoghi e la stessa certezza del diritto verrebbe messa in discussione senza valide ragioni giuridiche.

Da ultimo, il fatto che una persona straniera si rifiuta sistematicamente di rispettare molteplici decisioni cantonali e federali non può condurre, per perseveranza della stessa a non lasciare il territorio, al rilascio di un permesso di soggiorno nel nostro Paese.

Vogliate gradire, signora deputata e signor deputato, i sensi della nostra stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente  
  
Claudio Zali

Il Cancelliere  
  
Arnaldo Coduri

Copia a:

- Dipartimento delle istituzioni (di-dir@ti.ch)
- Dipartimento finanze e economia (dfe-dir@ti.ch)
- Segreteria generale del Dipartimento delle istituzioni (di-sg.ap@ti.ch)
- Sezione della popolazione (di-sp.direzione@ti.ch)
- Ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro (dfe-usml@ti.ch)